

LE P.A. POTRANNO CHIEDERE UN VISTO DI CONFORMITÀ PREVENTIVO

Dall'Anac un bollino blu sugli appalti

DI ANDREA MASCOLINI

Un visto di conformità preventivo sugli appalti. Le stazioni appaltanti potranno chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) un controllo sui bandi di gara e sull'esecuzione del contratto di appalto, anche per impedire le infiltrazioni criminali; la cosiddetta «vigilanza preventiva» sarà attivabile per appalti relativi a grandi opere, grandi eventi e calamità naturali.

È quanto prevede l'Anac con il nuovo regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi varato il 15 dicembre 2014 e pubblicato sul proprio sito (www.anticorruzione.it, o www.avcp.it). Il provvedimento sostituisce il precedente di più di tre anni fa, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2011 e risponde all'esigenza di rendere più penetranti ed incisivi gli interventi dell'Autorità. La più importante novità del provvedimento riguarda l'introduzione della cosiddetta «vigilanza collaborativa», una forma particolare ed «eccezionale» di verifica di conformità degli atti di gara e dei comportamenti delle stazioni appaltanti rispetto alla normativa vigente. Questa attività di supervisione e controllo sugli atti di gara e sull'esecuzione dei contratti in precedenza veniva rimessa alla sottoscrizione di appositi accordi fra amministrazione e Autorità. Adesso, con il nuovo regolamento firmato dal presidente Anac Raffaele Cantone, questa attività di controllo preventivo viene espressamente disciplinata con

la finalità non soltanto di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di gara e dell'esecuzione dell'appalto, ma anche di impedire tentativi di infiltrazione criminale nell'ambito di contratti pubblici particolarmente rilevanti tramite un costante monitoraggio delle attività di rilevanza pubblica. La vigilanza collaborativa però non potrà essere chiesta in ogni caso: il regolamento stabilisce infatti che possa essere attivata dalle stazioni appaltanti solo al ricorrere di determinati presupposti, sostanzialmente riconducibili alle grandi opere pubbliche, riconosciute come strategiche o previste in occasione di grandi eventi di varia natura, ovvero che si rendano necessarie a seguito di calamità naturali, o ancora ad interventi per i quali sono stati erogati fondi comunitari. Il regolamento prevede inoltre che le stazioni appaltanti possano chiedere la «vigilanza collaborativa» anche nei casi in cui si attiva il cosiddetto «commissariamento dell'impresa coinvolta in inchieste giurisdiziarie (ai sensi del decreto-legge 90/2014), oppure in presenza di rilevate situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite. Per il resto il provvedimento dell'Authority, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta*

Ufficiale ed è composto da 19 articoli, riporta al Consiglio Anac la funzione di coordinamento e di indirizzo puntuale dell'attività di vigilanza, anche sotto il profilo delle priorità da assegnare ai singoli esposti. Le attività di indagine ispettiva e di vigilanza potranno essere svolte sia d'ufficio, sia su istanza motivata di chiunque ne abbia interesse compilando appositi format previsti per i lavori e per le forniture e i servizi. È prevista anche una disciplina delle modalità di gestione degli esposti anonimi: in via generale verranno archiviati ma, nei casi di denunce riguardanti fatti di particolare gravità, circostanziate e adeguatamente motivate, il dirigente potrà comunque trasmetterlo all'Ufficio ispettivo o all'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali per lo svolgimento delle attività di competenza. Le istruttorie dovranno concludersi entro 180 giorni, con una proroga al massimo di 90 giorni; la gestione dei procedimenti non dovrebbe andare oltre i 9 mesi (in passato si è anche arrivati a 6 anni).

GIURISPRUDENZA CASA

FORMA DELLA DISDETTA

«La disdetta costituisce atto negoziale unilaterale e relettivo, espressione di un diritto potestativo attribuito ex lege al locatore e concretantesi in una manifestazione di volontà diretta a impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo: atto che può essere comunicato in qualsiasi modo, purché idoneo a portare a conoscenza del conduttore l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il rapporto alla scadenza». Così ha deciso la Cassazione con sentenza n. 13449/13.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia